REGOLAMENTO (CE) N. 759/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 [2], in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98 [4], a partire dal 2 gennaio 1998 le esportazioni dei prodotti sono subordinate al rilascio di un titolo di esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 [6], non è necessario il titolo di importazione per i prodotti per i quali non viene chiesta alcuna restituzione e il cui quantitativo avrebbe presupposto il rilascio di un titolo per il quale la cauzione ammonta ad un importo pari o inferiore a 5 ECU;

considerando che nel settore delle carni bovine la franchigia dei suddetti 5 ECU corrisponde ad un capo di bestiame o a 200 chilogrammi di carne; che tale limite è senz'altro troppo basso nel caso di alcune correnti tradizionali di scambi transfrontalieri; che è quindi necessario derogare alla suddetta disposizione del regolamento (CEE) n. 3719/88 portando a 60 ECU il suddetto importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88 per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, non è necessaria la presentazione di un titolo di esportazione se i loro quantitativi avrebbero presupposto il rilascio di un titolo per il quale la cauzione ammonterebbe ad un importo pari o inferiore a 60 ECU. Se il titolo è rilasciato per capi di bestiame e l'importo di 60 ECU non corrisponde ad un numero esatto di capi, l'importo della cauzione da prendere in considerazione è quello corrispondente al numero intero di capi immediatamente superiore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.
[3] GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
[4] GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[6] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.